

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

--O--

INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
DI OPERE DI E.R.P.

CIG: ZCC2C904F7

D I S C I P L I N A R E

A - OGGETTO DELL'INCARICO

Ad attuazione della nomina conferita dalla Regione del Veneto con nota prot. n° 119132/85.00.01.02.00 in data 12/03/2020 le norme del presente atto regolano l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, assegnato in qualità di componente della commissione di collaudo all'ing. Raffaele Riva residente a Belluno in via Barozzi n. 42, C.F. n° RVI RFL 53M20 G642A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Belluno al n° 354, delle opere di ERP relative alla nuova costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 18 alloggi in Comune di Schio (VI) via Tuzzi loc. Magrè.

L'incarico di collaudo viene affidato in corso d'opera e deve intendersi esteso alle prestazioni di seguito elencate:

A/1) revisione tecnico-contabile;

A/3) esame delle eventuali riserve;

A/4) verifica e dichiarazione di ammissibilità al finanziamento di tutte le spese relative alla realizzazione dell'intervento.

B - TERMINI ED ELABORATI RICHIESTI

Le prestazioni richieste dovranno essere portate a termine entro 4 mesi

dalla consegna al Collaudatore della documentazione relativa alla liquidazione finale, con l'inoltro all'ATER, secondo le modalità indicate nella lettera di nomina regionale, dei seguenti elaborati:

B/1) Certificato di collaudo, distinto per ciascun contratto d'appalto.

Il certificato dovrà riportare tra l'altro:

- dichiarazione del collaudatore sull'effettuazione della revisione tecnico-contabile.

Non sono richiesti certificati di collaudo per tutte quelle spese fatte oggetto:

- di certificazioni di regolare esecuzione emesse dal direttore dei lavori;
- di fattura per opere e forniture in diretta amministrazione nelle quali risulti che la liquidazione attesta anche la regolare esecuzione;
- di fatture relative agli allacciamenti ai servizi tecnologici, all'acquisizione dell'area, alle contabilizzazioni per oneri di urbanizzazione, ecc..

B/2) Relazione economica finale riepilogativa di tutte le spese sostenute dall'ATER per la realizzazione dell'intervento, comprendente la dichiarazione di cui all'allegato 1) e sull'ammissibilità al finanziamento delle somme spese.

B/3) Relazione sulle eventuali riserve, in busta chiusa.

Con la trasmissione degli atti di cui sopra, tutti in originale oltre alle copie necessarie, dovranno venire restituiti all'ATER tutti gli atti amministrativi forniti al collaudatore.

C – ONORARI E COMPENSI DOVUTI AL COLLAUDATORE

Gli onorari ed i compensi dovuti dall'ATER al collaudatore saranno

calcolati con i seguenti criteri:

C/1 Onorario base per singolo collaudo: sarà calcolato in base al D.M. 17/06/2016 e successive modifiche, il singolo importo su cui applicare la tariffa sarà individuato con le modalità riportate al seguente punto D/1, quanto risultante sarà moltiplicato per 1,25 e diviso per il numero dei componenti la commissione di collaudo.

C/2 Maggiorazione onorario base per prestazioni di collaudo effettuate già in corso d'opera: sarà calcolato in base al D.M. 17/06/2016 e successive modifiche, quanto risultante sarà moltiplicato per 1,25 e diviso per il numero dei componenti la commissione di collaudo.

Si precisa che sono richieste almeno n° 6 visite in cantiere.

C/3 Compenso per prestazioni di revisione tecnico contabile: trattandosi di appalto a corpo è richiesta la verifica a campione che si intende compresa nel punto C/1.

C/4 Compenso per le prestazioni relative alla valutazione sulla ammissibilità delle spese al finanziamento e alla redazione della relazione economica finale: viene calcolato nella misura del 30 % di quanto risulta dalla applicazione della tabella riportata in calce alla stima compenso all'importo individuato con le modalità riportate al seguente punto D/3, il tutto moltiplicato per 1,6.

C/5 Onorario e rifusione spese per la discussione e l'esame delle eventuali riserve nell'ipotesi: l'importo verrà individuato con le modalità riportate al seguente punto D/2.

Spese e compensi accessori:

C/12 conglobamento rimborsi spese e ulteriori compensi per

prestazioni non comprese nelle precedenti voci, ivi comprese le spese per scritturazione e copia atti di collaudo e relativi bolli, in percentuale sul totale degli onorari ai sensi del D.M. 17/06/2016 e successive modifiche.

D - INDIVIDUAZIONE IMPORTI OGGETTO DI ONORARI E

COMPENSI

Gli importi per opere e forniture oggetto di onorari e compensi dovuti al collaudatore saranno determinati con i criteri che seguono:

D/1 Per la determinazione degli onorari relativi alle precedenti voci C/1, C/2, dovrà venire assunto per ogni contratto d'appalto, l'importo finale di contabilità al lordo del ribasso d'asta.

D/2 Per la determinazione degli onorari relativi alle eventuali riserve, il collaudatore dovrà includere dell'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento, nell'importo di cui al punto precedente.

D/3 Per la determinazione del compenso relativo alle prestazioni che si concludono con la relazione economica finale dovrà venire assunto l'importo di tutte le spese effettive per la realizzazione dell'intervento e di cui viene valutata l'ammissibilità al finanziamento.

Si allega schema di calcolo stima parcella riportante anche lo sconto praticato dal collaudatore.

E - NORME FINALI E PAGAMENTI

Il pagamento di onorari e compensi al collaudatore sarà effettuato in un'unica soluzione, dietro presentazione di specifica, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa; l'interessato pertanto dovrà

contattare l'Ufficio Ragioneria prima dell'emissione della fattura segnalando inoltre gli importi dovuti all'eventuale ente di appartenenza ai sensi di quanto sotto riportato.

Si intende integralmente richiamato l'art. 61 c. 9 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133, come richiamato dall'art. 102 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico l'ATER provvederà alla messa in mora, concedendo al collaudatore una proroga la cui durata non superiore a tre mesi terrà conto delle giustificazioni espresse dal collaudatore.

Scaduto il termine senza che il collaudatore abbia dato completo adempimento agli obblighi assunti, l'ATER provvederà insindacabilmente alla revoca dell'incarico.

In tal caso al collaudatore viene applicata una penale di € 500,00.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere il Foro competente sarà quello di Vicenza.

La registrazione del presente atto sarà fatta in caso d'uso.

Il Professionista incaricato, ai fini di quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010, è obbligato sin dalla sottoscrizione del presente disciplinare ad utilizzare un apposito conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti che, in forza ed in conseguenza delle obbligazioni contrattuali oggi assunte, andrà ad effettuare a favore di sub-appaltatori, sub-contraenti, fornitori di beni e/o servizi, maestranze nonché enti previdenziali ed assistenziali.

Ogni pagamento che il Professionista dovesse effettuare ai soggetti di

cui al precedente comma in relazione all'odierna commessa dovrà riportare il codice CUP dell'intervento (E57H14002420005); tutti i pagamenti dovranno transitare attraverso il predetto conto corrente le cui coordinate sono state comunicate dal Professionista alla Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del presente disciplinare. La accertata inadempienza degli obblighi di cui al precedente paragrafo costituisce autonoma clausola di risoluzione espressa del presente disciplinare, in forza di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della sopracitata L. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 31.8 del D.Lgs. 50/2016 il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in segno di completa accettazione.

Eventuali modifiche rispetto quanto sopra riportato dovranno venire preventivamente concordate tra il collaudatore e l'ATER.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il professionista all'atto della firma dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 78 del D.P.R. 207/2010 e

agli artt. 80, 83 e 24 del D. Lgs. 50/2016, dichiara inoltre di essere in possesso del numero minimo di Crediti Formativi Professionali necessari per esercitare la professione; a tal fine allega fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Inoltre in relazione al presente disciplinare di incarico il sottoscritto, sotto propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionate dalla legge, dichiara che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

L'incarico professionale regolato dal presente disciplinare si considererà risolto qualora, a seguito di accertamento, risultassero non veritiere le informazioni fornite dal Professionista.

Vicenza, li 18/06/2020

IL COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE DI COLLAUDO

ing. Raffaele Riva

IL DIRETTORE
Ruggero Panozzo

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell'informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell'Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della presente procedura.

Vicenza, li 18/06/2020

IL COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE DI COLLAUDO

ing. Raffaele Riva

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, per brevità, il “Titolare”), come previsto dall’art. 28 del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679, ritenuto che il Professionista incaricato per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,

NOMINA

il Professionista, che accetta la nomina, **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO** dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati lo stesso ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni impartite dal Titolare. Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri eventuali collaboratori incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Compiti ed istruzioni per i responsabili trattamento dati personali

1 - PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

A) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

B) i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

C) i dati devono, inoltre, essere:

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni;
- istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;

- completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal Reg. UE è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

2 - COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

A) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

B) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

C) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

D) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;

E) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

F) adempiere agli obblighi di sicurezza, quali:

- adottare, tramite il supporto del Responsabile del Sistema Informativo Aziendale, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);

- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;

- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

G) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti:

- in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice;

- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione di trattamento;

H) in merito agli Incaricati, il Responsabile deve:

- individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Incaricati del trattamento;

- recepire le istruzioni cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso, unitamente al "Regolamento per

l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche aziendali" giusta deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 11 febbraio 2017, reperibile sul sito istituzionale – sezione Regolamenti;

- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7;

- comunicare periodicamente, al Responsabile, l'elenco nominativo aggiornato degli Incaricati al trattamento con relativi profili autorizzativi per l'accesso alle banche dati di pertinenza;

- comunicare tempestivamente, al Responsabile P.O. SIA, qualsiasi variazione ai profili autorizzativi concessi agli Incaricati per motivi di sicurezza e collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;

K) comunicare tempestivamente al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di

tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza. Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile;

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega.

L'incarico ha la durata per il periodo strettamente necessario in base agli obblighi normativi applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Vicenza, lì 18/06/2020

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Ruggero Panozzo

Per accettazione

IL RESPONSABILE

ESTERNO DEL TRATTAMENTO

ing. Raffaele Riva

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA RELAZIONE AC- CLARANTE

(per i cantieri con il QTE approvato secondo il DGR 897 del 12/4/2002)

Verificato:

- che i requisiti per il raggiungimento del differenziale di costo connesso alle qualità aggiuntive dell'intervento sono assicurati come riportato nel quadro di valutazione sintetica compilato all'ultimazione dei lavori;
- che i dati metrici e parametrici a collaudo sono rimasti invariati rispetto a quanto previsto in sede di progetto esecutivo;